



COMUNE DI CELLAMARE

(Prov. di Bari)

COPIA

Registro Generale n. 5

ORDINANZA N. 5 DEL 20-04-2020

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: Emergenza COVID-19. Chiusura esercizi commerciali per i giorni 25 - 26 aprile e 01 maggio 2020.

L'anno duemilaventi addì venti del mese di aprile

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che l'OMS ha dichiarato in data 30/01/2020 che l'epidemia da COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per mesi sei lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante *“primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 04 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale”*;

Viste le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 e 2 del 2020 *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica*

da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID — 19”;*

Visto il DL n 19 del 25.03.2020 *“Misure urgenti per fronteggiare emergenza epidemiologica da Covid-19”;*

Visto il DPCM del 10 Aprile 2020, *le cui disposizioni*, applicabili sull'intero territorio nazionale, *sono efficaci dal 14 Aprile al 3 maggio 2020* e che l'art 8 comma 2 dispone che dalla data della sua entrata in vigore cessano di produrre effetti il DPCM 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020, 11 Marzo 2020, 22 Marzo 2020 e 01 Aprile 2020;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Puglia;

Visto che sabato 25 aprile ricorre l'anniversario della liberazione d'Italia e venerdì 1° maggio ricorre la festa dei lavoratori;

Ritenuto che in occasioni delle giornate domenicali e in tali imminenti festività le eventuali possibilità di accesso, alle strutture di vendita ed esercizi commerciali, potrebbe concretamente aggravare il rischio che si verificano assembramenti incontrollabili, proprio mentre l'attività di controllo delle Forze di Polizia deve inevitabilmente rivolgersi verso le arterie stradali e i luoghi pubblici di possibile movimento e ritrovo di persone;

Ravvisata l'opportunità di porre in essere ogni utile misura di contenimento, a titolo precauzionale, anche nel Comune di Cellamare, al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID19;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.);

Richiamato l'art. 54, comma 4 del T.U.E.L. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii, recante l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto dei provvedimenti anche contingibili e urgenti adottati dal Sindaco al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il disposto dell'art. 650 del c.p.;

Per tutto quanto in premessa

ORDINA

- 1) Sabato 25 aprile, Domenica 26 Aprile e Venerdì 1° Maggio 2020, tutti gli esercizi commerciali, tutti gli operatori commerciali su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante, nonché le medie strutture di vendita presenti sul territorio comunale, ad eccezione di farmacie, parafarmacie ed edicole, osserveranno la completa chiusura al pubblico.
- 2) Ordina, altresì, che venga fatta salva, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la sola vendita a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l'esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità.
- 3) È consentito il funzionamento dei distributori automatici di sigarette e tabacchi, fermo restando la chiusura al pubblico delle relative rivendite.

DISPONE

Che per gli approvvigionamenti esca una sola persona per famiglia e una sola volta ogni due giorni.

AVVERTE CHE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale;

Che la stessa sia trasmessa:

al Prefetto di BARI;

al Comando di Polizia Locale CELLAMARE;

al Servizio di Protezione Civile di CELLAMARE,

al Comando Stazione Carabinieri di CELLAMARE;

alla Regione Puglia Servizio Protezione Civile.

IL SINDACO

Gianluca VURCHIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto Legislativo 39/93